SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1967

(59^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto

DISEGNI DI LEGGE

cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077) (Seguito della discussione e rinvio):									
PRESIDENTE			. Pag.	732, 739, 740					
ANGELINI									
BERMANI									
BETTONI									
Boccassi									
Bosco, Ministro del lavoro e della previ-									
denza sociale .	732	2, 733	, 734, 736	, 737, 738, 739					
Brambilla			734	, 737, 738, 739					
CELASCO, relatore				739					
				137					
Di Prisco									
Di Prisco Pezzini				736, 737					
DI PRISCO PEZZINI TORELLI	· ·			736, 737 733, 735					

« Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (2117) (D'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri) (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDE	ENT	Е										P	ag.		728,	731
BERMAI	NI,	re	ela	tor	·e						72	28,	729	λ,	730,	731
Bosco,	M_i	ini	stı	o	đe	el	laı	or	0	e	de	lla	pr	e	vi-	
denza .	soc	ia	le										729	,	730,	731
BRAMBI	LL	ł														729
Rotta																
TORELL	E .												728	Ι,	729,	730
TREBBI																
VARALD	0															731

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Di Nardo.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

59a SEDUTA (12 aprile 1967)

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: « Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 » (2117) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Armaroli, Gitti, Mazzoni, Naldini, Nucci, Roberti, Rossinovich e Spinelli: « Graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R M A N I , relatore. Il presente di segno di legge prevede la graduazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concedeva al Comitato esecutivo dell'INAIL e ai competenti organi degli altri Istituti assicuratori il potere di ridurre le somme dovute a titolo di penale dai datori di lavoro inadempienti. Ora, 1! mancato recepimento di detta norma nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non può essere interpretato nel senso che le sanzioni vanno applicate in modo rigido ed uniforme in ogni caso di inadempienza. Ciò non appare nè equo nè giusto nè rispondente alle stesse finalità che con tali sanzioni si sono intese perseguire, e cioè il contenimento delle evasioni e il tempestivo pagamento dei premi. Dinanzi all'altro ramo del Parlamento è stato fatto osservare dai presentatori del disegno di legge che non si può porre sullo stesso piano l'inadempiente in buona fede e quello che dolosamente e scientemente evade, così come — in caso di ritardato pagamento del premio — chi tarda di un solo giorno, magari per un banale disguido postale, e chi ritarda invece di mesi o addirittura di anni.

Un altro aspetto in contrasto con i principi di equità e di giustizia sociale deriva por dal fatto che, in caso di recidiva, la san zione consiste nel rimborso di somme che possono raggiungere l'importo di molti mi lioni sia per una grossa azienda che per una piccola azienda artigiana.

Si deve invece fondatamente ritenere che la mancata riproduzione del citato articolo 15 nel decreto 30 giugno 1965, n. 1124, tendesse soltanto ad evitare un indiscriminato e illimitato uso delle facoltà di riduzione delle penali. Una graduazione delle penali stesse quindi è da considerarsi perfettamente in armonia con quanto previsto dalle norme vigenti per altre forme di assicurazioni sociali. Ma poichè una tale interpretazione non discende direttamente dalla lettura delle norme contenute nel richiamato testo unico e non è stata recepita dagli Istituti assicuratori, è parso opportuno ai colleghi della Camera dei deputati presentare una proposta di legge che, interpretando autenticamente le norme del testo unico, stabilisse la possibilità di graduazione delle sanzioni amministrative, secondo criteri di carattere generale ispirati a principi di equità e giustizia sociale, e tenendo conto in particolare della gravità della inadempienza nonchè della buona fede.

Il presente disegno di legge ha ottenuto all'altro ramo del Parlamento l'adesione unanime di tutti i Gruppi ed io, nel dichiararmi pienamente favorevole, ne propongo senz'altro l'approvazione.

TORELLI. Mi consenta, l'onorevole relatore, ma io ho qualche dubbio. Nell'articolo 1 si dice: « Le misure delle sanzioni amministrative... possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

predette sulla base di criteri di carattere generale » eccetera. Ora, se vi sono dei limiti massimi, vi saranno anche dei limiti minimi; quindi sembrerebbe che si dia la facoltà di graduare le sanzioni amministrative quando questa graduazione già esiste.

B E R M A N I , relatore. Siccome l'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non è stato recepito nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, si applicano sempre i limiti massimi.

TORELLI. Allora la dizione non sarebbe esatta! Praticamente, avremmo attualmente una pena che viene applicata per tutti nella stessa misura e che potrebbe essere graduata sulla base di criteri generali.

B E R M A N I , relatore. ... tenendo conto particolarmente della gravità della inadempienza, nonchè della buona fede. È questo il principio che si vuole affermare.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il problema è semplicissimo. Siccome i limiti massimi sono già sperequati rispetto al valore attuale della lira il legislatore ha inteso dire questo: si applichino i limiti massimi, ma entro tali limiti è possibile effettuare una graduazione.

BRAMBILLA. Se i colleghi me lo consentono, vorrei fare una considerazione di carattere generale.

Il presente disegno di legge in fondo si propone di attenuare la fiscalità nei confronti degli inadempienti. Ora, io potrei capire questo provvedimento se fosse ispirato dall'esigenza di distinguere tra il grosso industriale e il piccolo imprenditore artigiano, nel senso che bisogna essere più drastici nell'applicare le sanzioni nei confronti dell'uno piuttosto che dell'altro; ma mi sembra che non sia questa la finalità. Dico, pertanto, francamente che ho delle perplessità nell'approvare un disegno di legge del genere nel momento attuale, quando si lamenta l'espandersi del fenomeno infortunistico, per cui dobbiamo preoccuparci di trovare misure

più severe per gli inadempienti e maggiori controlli per l'applicazione delle norme protettive del lavoro.

Qui ci troviamo, in sostanza, di fronte a misure che sembra vadano nella direzione opposta rispetto a quella che noi intendiamo invece seguire in sede legislativa. È vero che questa proposta di legge porta le firme dei rappresentanti di tutti i Gruppi; ciò è molto commovente, ma con tutto il rispetto per i firmatari, penso che questa unanimità di consensi potrebbe essere anche basata su un esame un po' superficiale della materia.

BERMANI, relatore. Il significato del provvedimento emerge dalla stessa rela zione che accompagna il disegno di legge, là dove si dice: « Basti considerare che l'applicazione indiscriminata ed intransigente delle sanzioni porrebbe sullo stesso piano l'inadempiente in buona fede e quello che scientemente si sottrae agli obblighi assicurativi così come, in caso di ritardato pagamento del premio, il ritardo di un solo giorno, magari a causa di un banale disguido postale, ed il ritardo di mesi o di anni; particolarmente gravi, poi, le conseguenze di una siffatta rigidità nei casi di recidiva (articolo 51 del testo unico) perchè la sanzione consiste nel rimborso di somme che possono raggiungere l'importo di molti milioni sia per l'azienda con mille dipendenti che per l'azienda artigiana.

« Si deve, invece, fondatamente ritenere che il mancato recepimento nel testo unico del citato articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, volesse solamente evitare — nello spirito della norma delegante, che propugnava sanzioni « più efficaci » nei confronti dei datori di lavoro inadempienti — un uso indiscriminato ed illimitato della facoltà di riduzione delle penali.

« Una graduazione delle penali stesse è quindi da ritenere consentita e perfettamente in armonia anche con quanto previsto dalle norme vigenti per altre forme di assicurazioni sociali. Ma i criteri di tale graduazione — a garanzia dei principi di imparzialità, di equità e giustizia sociale che vanno posti a loro fondamento — debbono essere

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

di carattere generale, pretederminati dai massimi organi degli Enti assicuratori ed approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

TORELLI. Debbo dire, signor Presidente, che ho potuto chiarire nel frattempo il dubbio che avevo formulato poc'anzi e quindi ritiro le mie riserve.

L'articolo 1 di questo disegno di legge, in sostanza, parla soltanto delle sanzioni amministrative facendo riferimento agli articoli 50 — commi secondo, terzo e quarto — e 51 del testo unico. Ora, i commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 50 del testo unico espressamente dicono:

- « Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di detto premio corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di presentazione della denuncia.
- « I datori di lavoro che alla scadenza non provvedano, salvo le dilazioni concesse dall'Istituto, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue di esse... sono tenuti a versare all'Istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue... gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto o delle quote o differenze predette e una somma pari a un quinto di detto ammontare.
- « I datori di lavoro che presentino denuncia di esercizio infedele o che omettano le denunce di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da assicurazione... sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore, oltre la differenza supplementare tra il premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza ».

Si tratterebbe quindi, attraverso questo disegno di legge, di permettere ai Consigli di amministrazione di graduare, cioè di ridurre in determinati casi, quello che la legge attualmente fissa invece in misura uguale per tutti.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge debba essere approvato perchè non fa altro che stabilire per queste forme di assicurazione una norma di carattere generale che già esiste nell'INPS, dando però ai Consigli di amministrazione la facoltà di graduare le penalità a seconda della gravità dell'inadempienza.

B E R M A N I , relatore. Vi è poi sempre la garanzia che i criteri debbono essere approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei semplificare la discussione dicendo che il legislatore ha inteso soltanto dare la facoltà, nell'interesse degli stessi Istituti assicuratori — perchè questi per avere troppo finiscono poi col non avere nulla o con l'avere poco —, di graduare entro i limiti massimi le misure delle penalità, che la legge invece fissa rigidamente. Mi sembra quindi che non vi sia nulla da eccepire e che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

TREBBI. Le grosse questioni in ordine a questo problema sono sorte con l'entrata in vigore del recente testo unico, che ha stabilito l'obbligo della assicurazione contro gli infortuni anche per gli artigiani e che ha abolito il sistema, fino allora in atto, in base al quale le sedi locali per disposizione dei Consigli di amministrazione centrali avevano la facoltà di concordare l'applicazione delle misure delle sanzioni e in molti casi, quando si trattava di piccoli complessi industriali — perchè gli artigiani non erano ancora obbligati a questa forma di assicura zione — potevano trovare le forme di conciliazione, facendo pagare in genere soltanto il premio di assicurazione.

Oggi tale facoltà non esiste più; la sanzione viene applicata così com'è prevista dalla legge e chi ritarda nel pagamento è soggetto ad una penalità pari ad un quinto dell'ammontare del premio dovuto. Posso citare un caso specifico — che ho già sotto posto all'attenzione del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro —, cioè di una cooperativa che doveva pagare circa un

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

milione di premio assicurativo in un anno in sei rate bimestrali; ad un certo momento, per un banale disguido, ha ritardato di due giorni nel pagamento di una rata e immediatamente l'Istituto assicuratore le ha applicato la sanzione non in rapporto alla rata della quale aveva ritardato il pagamento, ma all'ammontare del premio dovuto, pei cui essa deve pagare un milione circa di pre mio assicurativo più una somma pari ad un quinto del premio stesso. Gli interessati hanno cercato attraverso contatti con i dirigenti dell'Istituto assicuratore in sede locale di venire ad un accordo, ma non c'è stato nulla da fare perchè la legge non lascia alcuna facoltà all'Istituto di trovare una soluzione conciliante.

Sono questi dunque i grossi problemi; ma di fronte ad un siffatto stato di cose si può sempre trovare una scappatoia per coloro che vogliono evadere e che hanno gli uffici adeguatamente attrezzati. Nell'approvare pertanto il presente disegno di legge, bisogna raccomandare all'onorevole Ministro che le agevolazioni che si intendono concedere non siano tali da permettere evasioni da parte di coloro che potrebbero tentare di speculare all'interno di questo sistema, ma che si vada incontro agli interessi dei piccoli imprenditori e degli artigiani, che possono anche ritardare nel pagamento perchè non sono nella condizione di mantenere uffici adeguatamente attrezzati per fare fronte tempestivamente alle esigenze di ordine amministrativo contabile.

VARALDO. Sono pienamente d'accordo su questo disegno di legge.

Per quanto concerne l'osservazione fatta dal senatore Trebbi, mi sembra che in questo caso non si possa assumere come base un termine di confronto tra la piccola azienda e la grossa azienda, ma piuttosto ciò che è detto nell'articolo 2, e cioè la gravità della inadempienza in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata. In particolare, quindi, tra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza e la evidente buona fede la quale può esserci sia nel

grosso industriale come nel modesto artigiano.

R O T T A . Io credo che il disegno di legge possa essere approvato così com'è stato formulato, perchè ritengo che questa possibilità di adeguare le penalità alla gravità della inadempienza, dando la facoltà ai Consigli di amministrazione di attenuare sensibilmente le sanzioni che attualmente la legge dispone in misura rigida e uniforme, sia una cosa utile per tutti.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Qui si stabilisce un criterio di flessibilità in rapporto alla gravità della infrazione ed io credo che sia obbligo di giustizia graduare le sanzioni secondo l'entità della inadempienza compiuta.

BERMANI, relatore. Ho già espresso il mio parere favorevole e non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le misure delle sanzioni amministrative previste a carico dei datori di lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50, commi secondo, terzo e quarto del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti dalle norme predette sulla base di criteri di carattere generale da determinarsi dai Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori interessati.

Tali criteri debbono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

59a SEDUTA (12 aprile 1967)

Art. 2.

Nella determinazione dei criteri di cui al precedente articolo, i Consigli di amministrazione degli Istituti assicuratori predetti debbono tener conto della gravità della inadempienza, in rapporto alle reali circostanze che l'hanno determinata.

In particolare, fra i motivi attenuanti debbono essere considerate l'evidente buona fede e l'avvenuta spontanea regolarizzazione dell'inadempienza.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico ».

B O C C A S S I . Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito osservare che questo provvedimento si appalesa non del tutto giustificato dato che esiste in Italia l'Istituto Fides il quale, come si rileva nella relazione che accompagna il disegno di legge, ha per statuto lo scopo di svolgere l'assistenza di malattia e di effettuare la profilassi e la cura antitubercolare a favore del clero italiano; non è del tutto giustificato, quindi, il fatto che l'INAM debba sostituirsi a tale Istituto, che già provvede a questa assistenza di malattia.

Si potrebbe obiettare che l'Istituto Fides è inferiore all'INAM, ma non bisogna dimenticare che ci sono nel nostro Paese un'infinità di categorie di lavoratori che non hanno tutta l'assistenza sanitaria che dà l'INAM; questa, pertanto, non potrebbe essere una giustificazione, se prima non si migliora la assistenza di quei lavoratori.

Dall'esame generale del provvedimento in discussione si può rilevare, inoltre, l'esistenza di un altro problema: quello che l'INAM potrà provvedere all'assistenza attraverso convenzioni con l'Istituto Fides, il quale già per statuto eroga l'assistenza sanitaria al clero cattolico italiano. Ciò significa che è necessario conoscere i termini di queste convenzioni, mentre il provvedimento così come ci viene presentato non parla nè dei termini nè dei criteri in base ai quali dovranno essere fatte le convenzioni stesse.

Sarebbe poi interessante anche poter sapere se l'Istituto Fides beneficia già di contributi da parte dello Stato, a prescindere dalle convenzioni che dovranno essere stipulate con l'INAM in base al provvedimento in esame.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con le leggi nn. 579 e 580 del 5 luglio 1961, istitutive dei Fondi di previdenza per i sacerdoti del culto cattolico e per i ministri dei culti acattolici, fu stabilito che i Fondi stessi possono provvedere alla assistenza di malattia; e a tal fine viene concesso un contributo annuo di 50 milioni per l'assistenza ai sacerdoti del culto cattolico ed un contributo di un milione per l'assistenza ai ministri di culto acattolico. Per certi casi, quindi, esiste già il principio dell'assistenza diretta, tanto è vero che all'ultimo comma dell'articolo 6 del disegno di legge in esame è sancito che: « A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 c n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge».

BOCCASSI. Quanto da lei detto, onorevole Ministro, si riferisce ai pensionati,

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

ma noi vorremmo sapere se l'Istituto Fides beneficia già di un contributo dello Stato.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. No, non ne beneficia.

BOCCASSI. Un'altra osservazione che desidero fare si riferisce al fatto che la assistenza di malattia viene estesa anche ai familiari dei sacerdoti di culto cattolico ε dei ministri di culto acattolico. A questo proposito bisognerebbe specificare quali sono i familiari che hanno diritto a tale assistenza e quali quelli che non vi hanno diritto.

P E Z Z I N I . Sono gli stessi come per tutti gli altri lavoratori.

BOCCASSI. Ma le condizioni familiari dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico sono diverse da quelle di tutti gli altri lavoratori; in questo caso, quindi, il provvedimento deve meglio specificare chi sono i familiari che godono di tale assistenza.

Inoltre c'è da osservare che vi sono alcune categorie di lavoratori alle quali non è estesa l'assistenza sanitaria per i loro familiari; in questo provvedimento, pertanto, bisognerebbe estendere tale assistenza ai familiari di tutti i lavoratori, perchè se la si concede ai familiari dei ministri del culto, la si deve concedere anche a tutti gli altri lavoratori i cui familiari ne siano privi.

PEZZINI. In questo provvedimento?

BOCCASSI. In questo o in altri provvedimenti; mi limito a fare un'osservazione di carattere generale. Nell'INAM, ad esempio, il familiare assistito è quello per il quale il lavoratore percepisce gli assegni familiari, ma questo criterio non è applicabile ai ministri del culto. Bisogna specificare, quindi, quali sono i familiari che possono godere dell'assistenza malattia.

In questo disegno di legge, ancora, è prevista la facoltà di opzione fra l'assistenza che dà l'INAM e l'assistenza che dà l'Istituto Fides. BETTONI. Perchè si tratta di persone che fanno un altro lavoro: fanno i professori, e via di seguito.

B O C C A S S I . Non è che esplicano un'attività lavorativa, per cui già beneficiano, in virtù di tale fatto, dell'assistenza di malattia e possono optare per l'uno o l'altro tipo di assistenza, come avviene, per esempio, per i pensionati i quali possono optare tra l'INAM e l'Istituto Fides. Ora non diciamo che la norma non risponda a criteri di equità, ma non possiamo non rilevare che i pensionati che lavorano, oggi, hanno la possibilità di optare per un'altra assistenza solo qualora l'assistenza della quale beneficiano non garantisca loro tutta la gamma delle prestazioni sanitarie.

All'articolo 5 si dice che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto Fides « limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta ». Ora questa norma è un po' pericolosa; essa, infatti, non stabilisce i criteri in base ai quali l'INAM deve convenzionarsi con l'Istituto Fides; perciò potrebbe anche verificarsi che tale Istituto si faccia pagare dall'INAM delle somme esorbitanti per le sue prestazioni. In altre parole, l'Istituto Fides potrebbe guadagnarci.

TORELLI. L'INAM esaminerà l'utilità di convenzionarsi o meno con tale Istituto

BOCCASSI. L'INAM usufruisce dell'attrezzatura ambulatoriale e dell'attrezzatura sanitaria dell'Istituto Fides? Anche di ciò nel provvedimento non si fa cenno, pur essendo criteri che devono essere precisati, almeno per quanto riguarda il problema della convenzione fra l'INAM e l'Istituto Fides.

TORELLI. L'INAM non è obbligato a fare la convenzione, per cui se non ha convenienza non la fa.

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

B O C C A S S I . Ma qualora decidesse di farla, in base a quali criteri tale convenzione verrebbe fatta?

TORELLI. Verrà fatta, ripeto, in base ai criteri di convenienza dell'INAM.

BOCCASSI. Ma non sappiamo se tale convenzione verrà fatta in base ai criteri di convenienza dell'INAM o in base ai criteri di convenienza dell'Istituto Fides! A nostro avviso, l'INAM dovrebbe fare la convenzione non con l'Istituto Fides ma con le attrezzature sanitarie di tale Istituto, cioè con i suo ospedali ed i suoi ambulatori.

Un'altra osservazione che desidero fare si riferisce al numero dei sacerdoti che dovrebbero essere assicurati all'INAM. Ad altri rilievi, inostre, si prestano gli indici relativi al carico familiare previsti nello 0,30 per gli iscritti attivi e nello 0,05 per i pensionati. A parte la difficoltà di poter stabilire per i sacerdoti, con relativa approssimazione, questi indici, resta il fatto che in un sistema mutualistico, qual è quello INAM, sembra assai più giusto riferirsi agli indici generali del settore INAM, scegliendo magari quelli della categoria che presenta indici più bassi Gli indici da prendere a base dovrebbero essere: per gli iscritti attivi 0,31 (coloni e mezzadri nell'anno 1965), per i pensionati 0,43 (indice unico per tale categoria nell'anno 1965). È da sopprimere o, comunque, da chiarire la portata dell'ultimo comma dell'articolo 6, il quale dice: « A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e numero 580...». Esso, infatti, è veramente incomprensibile!

A N G E L I N I . C'è già un emendamento del senatore Macaggi a questo riguardo, sul quale il Governo si è pronunciato in senso favorevole.

B O C C A S S I . Per quanto concerne. poi, i sacerdoti che verrebbero ad essere assicurati all'INAM — di cui si parla all'articolo 7 — è da rilevare come, in base al primo comma dell'articolo 1, che rinvia all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580,

si viene a escludere dall'assistenza di malattia i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari del culto israelitico ai quali sia stato assicurato dalla comunità israelita il trattamento di quiescenza.

B R A M B I L L A . Anche a questo riguardo è già stato presentato un emendamento dal senatore Macaggi.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'emendamento Macaggi lascia fermo, come soggetto a cui si fa riferimento, il ministro del culto; e questo mi pare che sia il minimo indispensabile perchè, diversamente, bisognerebbe far riferimento anche agli assistenti, ai sagrestani e via di seguito.

Il senatore Macaggi invece propone di sostituire alla dizione « ministri di culto acattolico » la dizione « delle altre confessioni religiose » ed io accetto tale proposta. Vorrei, però, che fosse ben chiaro che deve trattarsi di ministri e non di vice ministri o di assistenti, anche perchè ci intrometteremmo in questioni di diritto simile al diritto canonico e non lo possiamo fare.

BOCCASSI. Per quanto concerne, infine, la questione relativa ai soggetti sui quali deve gravare il contributo, è da rilevare l'assurdità del principio che lo Stato contribuisca con 500 milioni di lire all'anno per l'assistenza di malattia ai sacerdoti, così come contrasta con tutto il sistema dell'INAM il voler addossare quasi totalmente ai sacerdoti il pagamento del contributo nella misura di lire 30 milla annue.

BRAMBILLA. Dovrebbero pagare i datori di lavoro.

BOCCASSI. Sappiamo che per i ministri del culto non si può parlare di rapporto di lavoro, ma ciò non significa che anche per i sacerdoti il contributo non possa gravare su un ipotetico datore di lavoro; cioè potrebbe gravare quasi interamente, così come avviene per gli altri lavoratori, non già sui sacerdoti bensì sulla curia, ad esempio.

59° SEDUTA (12 aprile 1967)

D'altra parte, onorevoli senatori, il contributo non può essere calcolato per tutti i sacerdoti in modo uguale perchè ce ne sono alcuni che hanno redditi maggiori ed altri che hanno redditi minori. Il contributo che paga un vescovo, ad esempio, non può essere lo stesso che paga un parroco di campagna.

VARALDO. Anche i coltivatori pagano lo stesso contributo pur essendocene alcuni con redditi maggiori ed altri con redditi minori.

B O C C A S S I . Concludendo, ritengo che le osservazioni da me fatte, non solo di carattere tecnico ma anche di carattere politico, meritino da parte della Commissione una certa attenzione, prima di passare all'esame degli articoli.

BERMANI. In linea di massima siamo d'accordo con quanto detto nella relazione governativa che accompagna il provvedimento in discussione, nella quale si precisa che, essendo già stata estesa l'assicurazione contro le malattie a gran parte della popolazione italiana, non si vede perchè dovrebbero restarne esclusi i sacerdoti del culto cattolico ed i ministri di culto acattolico; tanto più che — si fa rilevare sempre in detta relazione — il Parlamento ha già riconosciuto, in linea di principio, l'esigenza dell'inserimento di queste categorie nella protezione previdenziale con l'approvazione delle leggi del 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dal senatore Macaggi e firmati anche da me, mi riservo di illustrarli, in assenza del mio collega, quando passeremo all'esame degli articoli.

P E Z Z I N I . Devo dire con franchezza che, fra le tante osservazioni fatte dal senatore Boccassi, non sono riuscito a comprenderne due. Il senatore Boccassi ad un certo punto ha detto che, esistendo già lo Istituto Fides che presta l'assistenza di malattia ai sacerdoti de' culto cattolico, non comprende la ragione di affidare tale assistenza all'INAM. A questo proposito desidero fargli osservare che siamo sempre stati

concordi sul fatto di eliminare queste forme di assistenza sostitutive e di ricondurle tutte all'assicurazione obbligatoria dell'INAM, mentre non vi è nulla di strano che, in mancanza di una convenzione con l'INAM, nel frattempo un Istituto vi abbia provveduto in via transitoria.

L'altra osservazione del senatore Boccassi che non comprendo è quella relativa ai familiari dei sacerdoti. Anche questi ultimi, infatti, hanno i propri familiari — genitori, sorelle, eccetera — ai quali deve venire estesa l'assistenza di malattia.

Per quanto concerne, infine, la necessità di graduare il contributo che i sacerdoti devono pagare a seconda dei loro redditi, necessità sostenuta sempre dal senatore Boccasi, devo far rilevare che le difficoltà che si incontrerebbero sarebbero enormi, dovendosi prima stabilire il reddito di ciascuno.

Concludendo, dichiaro di essere favorevole, in linea di massima, al provvedimento in discussione e mi riservo di pronunciarmi sugli emendamenti presentati, quando passeremo all'esame degli articoli.

A N G E L I N I . Per quanto concerne la questione dei familiari dei sacerdoti sollevata dal senatore Boccassi, vorrei far rilevare che il provvedimento in questione non riguarda soltanto i sacerdoti del culto cattolico ma riguarda i ministri di tutte le altre confessioni religiose, i quali hanno anche moglie e figli. Riteniamo giusto che anche questi abbiano un trattamento di assistenza di malattia identico a quello di cui godono gli altri lavoratori.

Per ciò che riguarda l'altra osservazione, fatta dal senatore Boccassi, relativa alla necessità di graduare l'entità del contributo da pagare, devo far osservare che non è sempre vero che un sacerdote di campagna abbia un reddito minore di altri sacerdoti: ve ne sono alcuni, infatti, che hanno rendite notevoli.

D'altra parte, il clero cattolico italiano — come è a tutti noto — è molto povero, tanto è vero che, per la maggior parte dei casi, è congruato: in altre parole, poichè i mezzi di sussistenza dei sacerdoti non sono sufficienti, lo Stato interviene con un determinato

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

contributo, stabilito sulla base di leggi approvate dal Parlamento.

Il senatore Boccassi, inoltre, a proposito dell'articolo 5 si è domandato quale sarebbe la convenzione mediante la quale l'INAM potrà avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie. dell'Istituto « Fides »: è evidente che si tratterà dello stesso tipo di convenzione - facoltativa come tutte le altre — che l'INAM stipula con i vari ospedali o con le cliniche private. Del resto è necessario tenere presente che il Consiglio di amministrazione dell'INAM è composto tra l'altro dei rappresentanti di tutte le categorie, i quali evidentemente avranno modo di vigilare affinchè ai sacerdoti si riservi un trattamento uguale a quello che viene riservato a tutti gli altri e non — come si teme un trattamento di favore.

Per i suesposti motivi mi dichiaro, quindi, favorevole al disegno di legge in esame, nonchè all'accoglimento di quegli emendamenti che siano volti a migliorarne la formulazione.

BOCCASSI L'onorevole collega, comunque, non mi ha ancora spiegato cosa debba intendersi per « familiari a carico » e in base a quali criteri debba essere fatta la relativa determinazione.

ANGELINI. È evidente che l'accertamento di tale situazione verrà fatto attraverso gli stessi sistemi usati per l'analogo accertamento nelle altre categorie, sulla base di disposizioni generali.

Non sarà quindi possibile creare dei privilegi per il clero, poichè altrimenti si creerebbero anche per le altre categorie.

BOCCASSI. La questione è alquanto diversa, in quanto per i lavoratori la determinazione dei familiari a carico viene fatta sulla base di criteri ai quali non si può sfuggire, come ad esempio quello degli assegni familiari: lo stesso criterio evidentemente non si può seguire per i sacerdoti che non godono di talli assegni.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il quesito posto dal senatore Boccassi è indubbiamente giusto e fondato: ad esso peraltro vi è la risposta, che — se l'onorevole Presidente permette — vorrei dare subito per eliminare ogni equivoco.

Per l'accertamento dei familiari a carico valgono i principi generali già sanciti dal Codice civile (ogni provvedimento infatti non può essere interpretato se non in un contesto giuridico più generale) e nella legislazione assistenziale e previdenziale: pertanto, in primo luogo, ai sensi del Codice civile, familiari sono coloro che entro il sesto grado sono uniti da rapporti di parentela o di affinità con la persona di cui trattasi, mentre — in secondo luogo — in base ad un altro principio generale in materia di assistenza e di previdenza un individuo non può essere considerato a carico qualora abbia un reddito proprio da lavoro o da patrimonio superiore alle 17.000 lire mensili.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, con il riconoscimento ai lavoratori autonomi, oltre che ai lavoratori dipendenti, del diritto all'assistenza malattia si è venuto evidentemente a coprire un arco abbastanza vasto di cittadini italiani. Da tale arco peraltro era rimasta finora esclusa quella particolare categoria di cittadini di cui tratta il presente disegno di legge, che godeva comunque già di una assistenza malattia effettuata dall'Istituto Fides.

L'estensione della protezione sanitaria al clero italiano è stata indubbiamente predisposta - come è detto anche nella relazione - al fine di raggiungere una assistenza sanitaria generale, secondo quelle che sono le dichiarazioni programmatiche del Piano di sviluppo. Da qui nasce però una prima considerazione, già in un certo senso sfiorata dal senatore Brambilla: se - come è stato in precedenza rilevato anche dal senatore Angelini — il clero cattolico gode di un contributo, chiamato congrua, da parte dello Stato, che viene graduato a seconda delle qualifiche, a me pare che tale graduazione possa essere considerata un punto di riferimento per stabilire l'importo contributivo a carico dei sacendoti.

59^a SEDUTA (12 aprile 1967)

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il criterio suggerito dal senatore Di Prisco non è applicabile in quanto non tutti i sacerdoti sono congruati, ma esclusivamente i capi delle parrocchie e delle curie vescovili.

DI PRISCO. L'onorevole Ministro, però, è perfettamente a conoscenza del fatto che numerosi ministri del culto esercitano una professione, soprattutto quella dell'insegnamento, e che per costoro, già soggetti ad altra forma di assicurazione contro le malattie, il provvedimento in esame allo articolo 3 prevede la facoltà di opzione!

Ritengo, quindi, che una certa graduazione dell'importo contributivo sia comunque opportuna.

Vi è inoltre da considerare, per quanto si riferisce al contributo di 500 milioni a carico dello Stato, che l'Istituto Fides verrebbe alleviato di ogni onere, limitandosi a mettere a disposizione le sue attrezzature per la convenzione da stipularsi con l'INAM.

Devo dire pertanto che sono rimasto veramente colpito da questa disposizione, anche se ritengo indubbiamente giusto venire incontro alle istanze della categoria dirette ad ottenere il riconoscimento dell'assistenza sanitaria. Sono del parere quindi che l'importo del contributo da parte dello Stato debba essere opportunamente rivisto.

Per quanto riguarda poi la questione dei familiari a carico è necessario, a mio avviso, tenere presente che l'INPS, mentre spesso ha, per così dire, largheggiato nei confronti dei parroci e delle loro sorelle o dei loro nipoti, considerando le prime come addette ai lavori domestici e quindi regolarmente iscritte, si è comportato diversamente nei confronti di professionisti che si trovavano in analoghe situazioni. Sorge pertanto il pericolo di abusi e di una estensione eccessiva del principio, soprattutto nelle zone depresse dove vi è penuria di occupazione: per non parlare poi di quello che avverrebbe nel caso in cui - come è da aspettarsi a non lontana scadenza - venissero riconosciuti ai sacerdoti gli assegni familiari per le stesse persone a carico.

Queste sono dunque le perplessità di carattere generale, in ordine al disegno di legge in discussione, perplessità che peraltro mi riservo di ampliare e centrare con maggiore precisione in sede di esame dei singoli articoli.

BRAMBILLA. Poichè l'onorevole Ministro ha dichiarato di non essere contrario alla proposta sostituzione nel titolo e nel testo del disegno di legge della parola « acattolico » con le altre « delle altre confessioni religiose », mi sorge il dubbio che tale modifica possa comportare un ampliamento del numero degli assistibili comprendendo anche i rabbini e, correlativamente, una variazione per quanto si riferisce allo onere.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La modifica in questione, che il Governo non ha avuto alcuna difficoltà ad accettare, è stata determinata da un rilievo di carattere protocollare sollevato dai ministri degli altri culti: definire cioè « acattolici » tutti i ministri di culti diversi da quello cattolico è sembrato a taluni esponenti non del tutto corretto dal punto di vista formale. Non si avrà quindi una estensione dell'assistenza poichè evidentemente, da un punto di vista sostanziale, non vi è alcuna differenza tra l'espressione « ministri di culto acattolico » e l'espressione « ministri delle altre confessioni religiose »: la questione invece cambia aspetto - ripeto — soltanto da un punto di vista formale, poichè con la nuova espressione si riconosce implicitamente l'esistenza di altre religioni.

Posso pertanto rassicurare il senatore Brambilla: nel calcolo attuariale sono stati compresi i ministri di tutti gli altri culti e, quindi, anche i rabbini, per cui in seguito alla modifica in questione non si avrà alcuna variazione dell'onere comportato dal presente disegno di legge.

BRAMBILLA. Per quanto si riferisce poi alla fonte di finanziamento del provvedimento in esame, vi è da osservare che alla fine della relazione che lo accom-

59a SEDUTA (12 aprile 1967)

pagna è espressamente detto: « Relativamente all'onere a carico dello Stato, allo stesso si provvede, per l'anno 1967, utilizzando parte dell'accantonamento di lire 1 miliardo di cui all'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: Ministero del tesoro — Istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi ».

A questo riguardo non posso fare a meno di rilevare come, ancora una volta, quando si tratta di reperire i fondi per un provvedimento di carattere previdenziale, si ricorra o ai fondi dell'Istituto di previdenza o, come in questo caso, agli stanziamenti destinati ad un'altra categoria.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo ha ritenuto opportuno regolarizzare il ruolo dei conduttori di automezzi, che -- come è noto -sono attualmente presi da altri ruoli. Dal momento però che il relativo provvedimento non è stato ancora presentato e che, pertanto, nella migliore delle ipotesi, comincerà ad avere effetto nel 1968 o nella seconda parte del 1967, si è reso disponibile l'accantonamento che il fondo globale prevedeva come speso per l'intero anno 1967. Infatti, poichè non si può istituire un ruolo retroattivamente, ma questo inizia ad avere vigore quando nasce la legge che lo istituisce, evidentemente essendo già aprile e non essendo stato ancora approvato - ripeto — il provvedimento relativo, i fondi di 5 o 6 mesi sono stati risparmiati e potranno quindi essere utilizzati diversamente. Si tratta perciò di una copertura perfettamente legittima.

BRAMBILLA. Questo, comunque, servirà a coprire soltanto l'onere per il 1967: per gli anni successivi cosa accadrà?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La spesa in questione in seguito diventerà obbligatoria e pertanto sarà prevista in bilancio.

BRAMBILLA. Mi metto nei panni di coloro che aspettano la regolamentazione

giuridica e penso che sarebbe legittima una loro reazione.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Dobbiamo provvedere alla copertura soltanto per il 1967 perchè per il 1968 è chiaro che, avendo approvata la legge, divenendo questa una spesa obbligatoria sarà iscritta nel bilancio.

Desidero ringraziare tutti i Gruppi per l'adesione che in linea di massima hanno manifestato nei confronti di questo disegno di legge. Mi sembra che anche il senatore Di Prisco, in sostanza, non sia contrario perchè egli stesso riconosce che è opportuno procedere in questa marcia di avvicinamento verso la sicurezza sociale e penso che la categoria dei sacerdoti sia già in una fase di inserimento, come ha rilevato il senatore Bermani, nel sistema previdenziale e assistenziale.

Per quanto riguarda l'Istituto Fides, si tratta di un'apposita convenzione che lo INAM peraltro è autorizzato a stipulare, ed è sembrato opportuno utilizzare le attrezzature che l'organismo già possiede e che saranno messe a disposizione dell'assistenza. La ripartizione della spesa rimane così com'era; per la parte a carico dei sacerdoti, vorrei potere approvare il suggerimento dato dal senatore Boccassi di ridurre le 30.000 lire a carico di ciascun sacerdote, ma certamente non si può non tener conto delle necessità di copertura, nè peraltro è possibile accedere al criterio di contributi differenziati perchè bisognerebbe fare accertamenti singoli, che, anche quando fossero possibili, comporterebbero un costo eccedente l'utile. D'altra parte la categoria interessata ha accettato la norma in quanto ritiene che un inserimento nel sistema assistenziale debba comportare un onere a proprio carico.

Ritengo che nel complesso questo disegno di legge abbia giustamente contemperato gli interessi della categoria con le esigenze della sicurezza sociale, che certamente è in marcia e direi anche molto avanzata, ma che io, unendomi al voto generale, vorrei potere accelerare. Sia chiaro che il Ministro del lavoro è pienamente favorevole all'estensione dell'assistenza sanitaria a tutti i citta-

59a SEDUTA (12 aprile 1967)

dini; l'unica eccezione che solleva è che questa assistenza non si possa fare a spese dei iavoratori, ma debba essere posta a carico della collettività e naturalmente non può ignorare il problema della gradualità perchè l'onere a carico della collettività sarebbe di 5 mila o 6 mila miliardi annui.

C E L A S C O , relatore. Non ho nulla da aggiungere se non per chiarire la questione dei familiari considerati a carico. I casi saranno pochissimi perchè si tratta dei nipoti per la morte, l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, fino all'età di 18 anni e semprechè la madre non fruisca di assegni familiari; dei fratelli e delle sorelle, sempre al di sotto dei 18 anni e inabili al lavoro.

PRESIDENTE. Penso che possiamo considerare esaurita la discussione generale e passare senz'altro all'esame degli articoli.

BRAMBILLA. Noi vorremmo che ci si desse il tempo di formulare e presentare gli emendamenti che abbiamo già preannunciato.

B O S C O , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Senza pregiudicare nulla per quanto concerne la richiesta del senatore Brambilla, vorrei intanto esprimere il pensiero del Governo sugli emendamenti già presentati dal senatore Macaggi, il che potrà senza dubbio essere un elemento semplificatore in ordine alla presentazione di altri emendamenti.

Il senatore Macaggi propone di sostituire — nel primo comma dell'articolo 1, nel primo comma dell'articolo 4 e nel titolo del disegno di legge — la parola « acattolico » con le seguenti: « delle altre confessioni religiose ». Il Governo è d'accordo.

Il senatore Macaggi propone poi di sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente: « In tal caso, dal 1º gennaio dell'anno successivo all'opzione, cessa ogni obbligo contributivo verso gli altri enti e casse gestori delle altre forme di assistenza contro le malattie, e gli optanti sono tenuti

a versare all'INAM 1 contributi fissati dal successivo articolo 6 ».

Qual'è il significato e il valore di questo emendamento? Noi abbiamo previsto nello schema del disegno di legge che coloro che sono già assicurati contro le malattie, in quanto, per esempio, insegnanti, in quanto prestatori d'opera, comunque retribuiti... possono optare per l'assicurazione dell'INAM. In questo caso i contributi riscossi dagli Enti delle altre forme di assicurazione dovranno essere da questi ultimi versati all'INAM.

Ora, gli interessati — questa è una richiesta avanzata durante la preparazione dello schema del disegno di legge — preferirebbero che venisse adottato il sistema del pagamento diretto del contributo all'INAM e non quello della trattenuta sullo stipendio del contributo che pagano all'Ente presso il quale sono attualmente assicurati, poichè evidentemente la somma da pagare all'INAM è inferiore a quella che viene trattenuta sullo stipendio.

Il Governo peraltro ha ritenuto di non accedere a tale richiesta non solo per non vulnerare un principio generale esistente, ma anche perchè sarebbe oltremodo difficile per l'amministrazione dello Stato eseguire lo scorporo della parte relativa alla trattenuta su uno stipendio statale. Al Governo è sembrato sufficiente stabilire il principio dell'opzione ai fini della qualificazione della assistenza: per quanto si riferisce al pagamento dei contributi, si è ritenuto invece opportuno mantenere il sistema attuale, salvo il versamento da parte dell'Ente del contributo eventualmente riscosso (nel caso che l'interessato abbia optato per l'assistenza dell'INAM, che è diretta, e non per quella. ad esempio, dell'ENPAS, che è indiretta). all'INAM stesso.

Non si tratta quindi di un indebito arricchimento, ma di un principio di solidarietà di carattere generale, che evidentemente non può venir meno, anche in considerazione del fatto che il contributo verrà stabilito in base ad un criterio proporzionale: in altre parole, chi è dipendente dello Stato pagherà qualcosa di più degli altri. Il Governo ha ritenuto equo di non complicare ulteriormen-

59a SEDUTA (12 aprile 1967)

te la situazione attraverso l'adozione del sistema che viene proposto nell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Macaggi all'articolo 3.

Per quanto si riferisce poi all'emendamento tendente a sostituire al terzo comma, sempre dell'articolo 3, le parole « l'anno successivo » con le altre « di anno in anno », posso dire che il Governo lo accetta senz'altro, in quanto è stato predisposto al fine di chiarire che l'opzione può essere fatta in qualsiasi momento: il concetto indubbiamente era evidente anche nel testo attuale, tuttavia — ripeto — se con tale emendamento si intende chiarirlo ulteriormente, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accoglierlo.

All'articolo 4 è stato inoltre presentato, sempre dal senatore Macaggi, un emendamento con il quale si vorrebbero sostituire le parole « 90 giorni » con le altre « 30 giorni ». In proposito, vi è da richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul fatto che si tratta di un termine ordinatorio, connesso cioè alle funzioni da esplicare, per cui il Governo sarebbe favorevole a stabilire un termine intermedio di 60 giorni, che secondo gli uffici del Ministero rappresentano il tempo minimo indispensabile per poter trasmettere all'INAM, a cura degli Ordinari e degli organi direttivi, gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati.

Correlativamente, all'articolo 9 l'erogazione delle prestazioni dovute a norma della legge dovrebbe avere inizio a decorrere non dal 60° giorno, come proposto nell'emendamento sostitutivo del senatore Macaggi, ma—sempre secondo gli uffici del Ministero—dal 90° giorno.

Il Governo ritiene inoltre di poter accettare l'emendamento all'articolo 6 tendente a sostituire, nel primo comma, le parole « in quattro rate trimestrali » con le altre « in sei rate bimestrali » onde consentire una maggiore comodità di pagamento.

Per quanto si riferisce infine all'emendamento in base al quale l'ultimo comma dell'articolo 6 dovrebbe essere sostituito da due commi distinti, uno relativo ai sacerdoti di culto cattolico e l'altro relativo ai ministri di culto acattolico, vi è da rilevare che sia gli uni che gli altri sono considerati allo stesso modo anche nel testo governativo, per cui in effetti l'unica differenza sostanziale tra i due testi è costituita dal fatto che con il secondo dei due commi proposti dal senatore Macaggi si vortebbe autorizzare una convenzione, da stipularsi retroattivamente dall'INPS ai sensi dell'articolo 2, lettera e). della legge 5 luglio 1961, n. 580. Questo al Governo non sembra evidentemente possibile, in quanto - come è detto anche nella legge del 1961 — la convenzione può essere stipulata per l'avvenire, ma non per il passato: è un po' difficile infatti immaginare da un punto di vista giuridico che l'INPS possa essere autorizzato a fare - se non l'ha ancora fatta — una convenzione per periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge. Se si volesse pertanto mantenere il doppio comma bisognerebbe nel secondo eliminare il periodo « giusta apposita convenzione da stipularsi dall'INPS ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della legge predetta, che permane in vigore a questo solo effetto », nonchè la precedente espressione « anche se non ancora determinata ». in quanto connessa a questa retroattività, che — come dicevo — non è possibile concepire

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari